



SENTENZA N.226/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

Nella persona del Giudice monocratico delle pensioni Alessandra Molina, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **73995** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso del 7.07.2023 ad istanza del Sig. (omissis) (C.F.: (omissis)) presso lo Studio degli Avv.ti Giuseppe Cundari (CNDGPP73C29F839P) e Giuseppe Feola (C.F.: FLEGPP72T08B963O), i quali lo rappresentano e difendono, giusta procura in calce al ricorso, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni di legge all'indirizzo di posta elettronica certificata: giuseppe.cundari@avvocatismcv.it e avv.giuseppefeola@pec.it;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con sede in Napoli alla via Armando Diaz, n. 11 - PEC: ads.na@mailcert.avvocaturastato.it;

Ministero della Difesa - Direzione Generale della previdenza militare e della leva, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato

	Sezione giurisdizionale Campania – giudizio R.G. n. 73995	
	di Napoli, con sede in Napoli alla via Armando Diaz, n. 11 - PEC	
	ads.na@mailcert.avvocaturastato.it;	
	Ministero dell’Economia e delle Finanze , in persona del Ministro <i>pro</i>	
	<i>tempore</i> , rappresentato e difeso <i>ope legis</i> dall’Avvocatura Distrettuale	
	dello Stato di Napoli con sede in Napoli alla via Armando Diaz, n. 11 -	
	PEC ads.na@mailcert.avvocaturastato.it;	
	Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comitato di verifica per	
	le cause di servizio , in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i> ,	
	rappresentato e difeso <i>ope legis</i> dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato	
	di Napoli con sede in Napoli alla via Armando Diaz, n. 11 - PEC	
	ads.na@mailcert.avvocaturastato.it;	
	<i>avverso e per l’annullamento</i>	
	a) del verbale mod. BL/B n. A21316465, del 10.03.2014, con il quale la	
	C.M.O. di Roma ha giudicato il ricorrente affetto da IPOACUSIA	
	NEUROSENSORIALE DI GRADO LIEVE MEDIO A DESTRA VOC	
	MT. 8 A SINISTRA E MT 3 A DESTRA, ritenendola, però, non	
	ascrivibile a causa di servizio;	
	b) del Parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio n.	
	28227/2014, emesso in data 17.12.2014, con il quale è stato deciso che	
	l’ipoacusia Neurosensoriale Di Grado Lieve Medio A Destra Voc Mt. 8	
	A Sinistra E Mt 3 A Destra, da cui è affetto il ricorrente, non è	
	dipendente da causa di servizio;	
	c) del Decreto n. 3270/N del 4.09.2015 del Ministero della Difesa –	
	Direzione Generale della previdenza Militare e della Leva - II Reparto	
	– 7ª Divisione – 1ª Sezione, con cui, in ragione del Parere del Comitato	
	2	

di Verifica per le Cause di Servizio n. 28227/2014, emesso in data 17.12.2014, è stato deciso che l'ipoacusia Neurosensoriale Di Grado Lieve Medio A Destra Voc Mt. 8 A Sinistra E Mt 3 A Destra non è dipendente da causa di servizio;

d) del Parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio n. 152442018 Posizione n. 680194 B 7, emesso in data 10.05.2018 e notificato a mani il 15.06.2018, con il quale è stato deciso che “.... per l'infermità: GASTRODUODENITE EROSIVA si conferma il precedente parere negativo, in quanto nelle generiche osservazioni presentate dall'interessato e nella perizia di parte, non si rilevano elementi di valutazione tali da far modificare il precedente giudizio espresso. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio (ancora relativamente breve) da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti... DELIBERA di esprimere il richiesto parere così come specificato nel considerato, per riesame, a conferma del parere di questo Comitato n. 772722016 del 25/10/2017.”;

e) del Decreto n. 691/N, del 15.03.2018 del Ministero della Difesa – Direzione Generale della previdenza Militare e della Leva - II Reparto – 7^a Divisione – 1^a Sezione, con cui, in ragione del Parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio n. 77272016, del 25.10.2017, è stato deciso che la gastroduodenite erosiva non è dipendente da causa di servizio.

Visto il decreto del Presidente della Sezione giurisdizionale, del 2.08.2023, di assegnazione del presente giudizio pensionistico;

visto l'atto introduttivo del giudizio;

visti gli altri atti e documenti di causa;

chiamata la causa alla pubblica udienza del 17.06.2025, celebrata con l'assistenza del Segretario, Piera Pagnano.

FATTO

1.1. Il ricorrente, con il ricorso oggetto del presente giudizio, esponeva di aver presentato, in data 28.02.2013, al Ministero della Difesa apposita domanda al fine di ottenere il riconoscimento come dipendente da causa di servizio della infermità ipoacusia neurosensoriale a destra, con concessione del relativo beneficio indennitario per la sofferta infermità, ritenendo che la stessa fosse stata contratta in servizio in ragione delle molteplici attività straordinarie che lo stesso aveva dovuto sostenere in Sardegna, quali Campo d'Arma in Sardegna nel mese di novembre 2005, Campo d'Arma in Sardegna nel mese di marzo 2008, missione in Afghanistan nel periodo maggio 2008 ottobre 2008, operazione per emergenza rifiuti nell'anno 2010, operazione strade pulite nell'anno 2011.

1.2. Successivamente, con verbale mod. BL/B n. A21316465 del 10.03.2014, la Commissione Medica Ospedaliera (C.M.O.) di Roma giudicava il ricorrente affetto da ipoacusia neurosensoriale di grado lieve medio a destra voc mt. 8 a sinistra e mt 3 a destra, ritenendola, però, non ascrivibile a causa di servizio.

Con parere n. 28227/2014, emesso in data 17.12.2014, il Comitato di Verifica per le cause di servizio ribadiva che l'ipoacusia Neurosensoriale Di Grado Lieve Medio A Destra Voc Mt. 8 A Sinistra E Mt 3 A Destra, da cui era affetto il ricorrente, non era dipendente da

causa di servizio.

Acquisito tale parere, il Ministero della Difesa – Direzione Generale

della previdenza Militare e della Leva - II Reparto – 7^a Divisione – 1^a

Sezione, con Decreto n. 3270/N, del 4.09.2015, decideva che l'ipoacusia

Neurosensoriale Di Grado Lieve Medio A Destra Voc Mt. 8 A Sinistra

E Mt 3 A Destra non era dipendente da causa di servizio.

Lo stesso ricorrente, poi, in data 14.04.2015, presentava al Ministero

della Difesa apposita domanda al fine di ottenere il riconoscimento

come dipendente da causa di servizio della infermità

"GASTRODUODENITE EROSIVA", con concessione del relativo

beneficio indennitario per la sofferta infermità, ritenendo che anche

tale patologia fosse stata contratta in servizio in ragione delle indicate

molteplici attività straordinarie che lo stesso aveva dovuto sostenere.

Con parere n. A21603003, reso in data 28.04.2016, la Commissione

Medica Ospedaliera (C.M.O.) di Roma giudicava il richiedente affetto

dall'infermità: "gastroduodenite erosiva", ritenendola ascrivibile alla

ottava categoria.

Tuttavia, con il parere n. 77272/2016, reso nell'adunanza n. 682/2015

del 27.10.2017, il Comitato di Verifica per le cause di servizio riteneva

la suddetta infermità non dipendente da fatti di servizio, per cui il

Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare

e della Leva, con decreto n. 691/N, del 14.03.2018, conformemente al

predetto parere emesso dal competente organo medico-legale,

respingeva l'istanza del (omissis) tesa ad ottenere il riconoscimento

della dipendenza da fatti di servizio e il beneficio dell'equo indennizzo.

Il ricorrente, quindi, contestava formalmente tale decisione, allegando peraltro una dettagliata perizia medico – legale redatta dal dottor Luca Lepore e chiedeva al Comitato un riesame dell'intero fascicolo.

Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, tuttavia, con l'impugnato parere n. 152442018, confermava il precedente parere negativo per la patologia cui è causa, affermando che “.... per l'infermità: GASTRODUODENITE EROSIVA si conferma il precedente parere negativo, in quanto nelle generiche osservazioni presentate dall'interessato e nella perizia di parte, non si rilevano elementi di valutazione tali da far modificare il precedente giudizio espresso. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio (ancora relativamente breve) da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti... DELIBERA di esprimere il richiesto parere così come specificato nel considerato, per riesame, a conferma del parere di questo Comitato n. 772722016 del 25/10/2017.”.

1.3. Il ricorrente riteneva viziati da eccesso di potere i provvedimenti impugnati ed in particolare i pareri definitivi espressi dal Comitato di Verifica per le cause di servizio, che sarebbero palesemente viziati per assoluta carenza di motivazione e per travisamento dei fatti, in quanto non sarebbe rinvenibile alcuna indicazione dei presupposti, anche di natura medica, che avrebbero condotto l'organo giudicante alle conclusioni raggiunte.

Anche sulla base della perizia di parte, il ricorrente argomentava nel senso che, per molteplici anni, lo stress aveva agito costantemente sul suo organismo e pertanto, per quanto riguarda la patogenesi della

gastrite, aveva svolto un ruolo *quam minus* concausativo alla genesi della sua patologia gastrica.

Era possibile affermare che il servizio svolto in luoghi di lavoro spesso insalubri climaticamente ed in particolar modo lo stress correlato al servizio effettuati nel corso di svariati anni di servizio dal Sig. (omissis), essendosi ripetuti con estrema frequenza, avevano sicuramente favorito l'insorgenza di una patologia gastrica infiammatoria.

In definitiva, sulla base della perizia di parte, il ricorrente argomentava che la "ipoacusia neurosensoriale destra" e la "gastrite antrale erosiva, duodenite erosiva" dovevano essere eziologicamente messe in correlazione concausale efficiente con il servizio svolto e erano collocabili nella ottava categoria della tabella A, art. 32 D.P.R. 26.05.1976, n. 411.

1.4. Il ricorrente concludeva quindi chiedendo di accertare e dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per eccesso di potere sotto i profili di carenza di motivazione, erronea valutazione e travisamento dei fatti ed irragionevolezza e, per l'effetto, accertare e dichiarare, anche previa nomina di apposita commissione medica, che le infermità "ipoacusia neurosensoriale a destra" e "gastroduodenite erosiva" dipendono da causa e/o concausa di servizio e, nel caso di positivo accertamento, condannare l'INPS alla corresponsione della pensione privilegiata, con liquidazione degli arretrati e delle somme accessorie.

2.1. Con memoria depositata il 22.07.2024 si costituiva in giudizio il Ministero della Difesa che, in via preliminare, chiedeva di dichiarare il

difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice del rapporto di lavoro, da individuarsi nel giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 2 e 3 del decreto legislativo n. 165/2001 e dell'art. 133, comma 1, lett. i), del decreto legislativo n. 104/2010, relativamente ad ogni ulteriore pretesa diversa dal (futuro) trattamento pensionistico di privilegio.

Il Ministero dava conto del contenzioso intrapreso dal (omissis) innanzi al T.A.R. Campania avverso il decreto n. 691/N del 15.03.2018 e la successiva nota n. 75117 del 12.06.2018, conclusosi con una rinuncia al ricorso, mentre risulterebbe ancora pendente il precedente giudizio avverso il decreto n. 3270/N, emesso in data 7.08.2015.

2.2. Nel merito il ricorso sarebbe infondato, essendo le censure relative al diniego della dipendenza da causa di servizio e tutte le generiche doglianze avverso i provvedimenti dell'Amministrazione prive di pregio.

L'organo tecnico, interpellato per il relativo giudizio, avrebbe chiarito, con puntuale motivazione nei tre pareri resi a proposito delle istanze avanzate dal ricorrente, che le infermità lamentate non potevano essere ricondotte a ragioni di servizio, sia per quanto attiene l'infermità "ipoacusia neurosensoriale" sia per l'infermità "gastroduodenite erosiva".

Le mansioni svolte dal ricorrente, seppur impegnative come argumentava il Ministero, andavano collocate nel tipico contesto professionale di appartenenza del militare, che non poteva da solo essere utilizzato per giustificare né l'insorgenza della patologia né la

sua connessione causale o concausale con il servizio prestato.

Peraltro, il ricorrente indicava gli stessi, poco circostanziati, eventi di servizio come causa comune all'insorgenza sia della ipoacusia neurosensoriale sia della gastroduodenite erosiva. Ma tale ricostruzione risulterebbe inverosimile, posta la diversa natura delle patologie in questione.

Il Ministero evidenziava poi il suo obbligo di conformazione al parere degli organi medico legali e, per quel che concerne la richiesta di CTU formulata dal ricorrente, evidenziava come la stessa non potesse sopperire all'onere della prova ex art. 2697 c.c.

2.3. Concludeva ribadendo il difetto di giurisdizione e il rigetto nel merito. Con vittoria delle spese di giudizio.

3. All'esito dell'udienza del 28.01.2025 il G.M., con ordinanza a verbale ai sensi dell'art. 40 c.g.c., ritenuto che - al fine di ricostruire la posizione del ricorrente - fosse necessario acquisire copia delle decisioni eventualmente assunte innanzi al T.A.R. Campania nei giudizi citati negli atti di causa, in relazione alle due patologie lamentate dal ricorrente, disponeva che le parti depositassero copia delle suddette decisioni, nonché ogni altra eventuale documentazione ritenuta utile e rinviava la trattazione del giudizio alla successiva udienza, poi tenutasi il 17.06.2025.

4. In data 14.02.2025, il Ministero della Difesa depositava: il decreto del T.A.R. sul citato ricorso avverso il parere n. 1524422018, con cui veniva dichiarata la perenzione in quanto non era mai stata presentata istanza di fissazione d'udienza; la sentenza n. 4670/2023 sul ricorso in

opposizione avverso il ridetto decreto, presentato dal (omissis), che dichiarava improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, stante l'intervenuta rinuncia di parte ricorrente.

5. All'udienza del 17.06.2025 nessuno era presente e la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. L'odierno giudizio, introdotto con ricorso del Sig. (omissis), mira all'accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità da cui è affetto il ricorrente "ipoacusia neurosensoriale a destra" e "Gastroduodenite erosiva" e, nel caso di positivo accertamento, alla condanna dell'INPS alla corresponsione della pensione privilegiata.

2. In via preliminare, va delimitato l'oggetto del presente giudizio alla pretesa del ricorrente volta all'accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità lamentate e alla conseguente pensione privilegiata. L'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Ministero della Difesa va quindi rigettata.

Va peraltro rilevato che l'oggetto del contendere dovrà essere ricondotto al mero accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità lamentate, possibile in considerazione della decisione assunta dalle sezioni riunite della Corte dei conti (sentenza n. 12/2023/QM/PRES, del 17.08.2023), ma non alla spettanza del trattamento pensionistico privilegiato, difettando al riguardo una idonea domanda amministrativa.

3. Va inoltre precisato che, come evidenziato dal Ministero resistente nella sua memoria di costituzione, il Sig. (omissis) aveva presentato

ricorso innanzi al T.A.R. Campania avverso il decreto n. 691/N del 15.03.2018 e la successiva nota n. 75117 del 12.06.2018, conclusosi con una rinuncia al ricorso, mentre risulterebbe ancora pendente il precedente giudizio avverso il decreto n. 3270/N, emesso in data 7.08.2015.

Al riguardo, risulta che con decreto presidenziale del presidente del T.A.R. Campania, n. 177/2020, era stato dichiarato perento ai sensi dell'art. 81 c.p.a. (per mancata presentazione nel termine annuale dell'istanza di fissazione di udienza) il ricorso per l'annullamento del parere n. 1524422018 Posizione n. 680194 B7, emesso in data 10.05.2018 e notificato a mani il 15.06.2018, con il quale, si precisa che l'infermità "gastroduodenite erosiva" non è dipendente da causa di servizio.

Successivamente, il ricorrente presentava opposizione con richiesta di revoca del citato decreto, a cui poi seguiva la sua rinuncia al ricorso, chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizio.

Il T.A.R. Campania, quindi, con sentenza n. 4670/2023, dichiarava improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso del Sig. (omissis)

Risulterebbe ancora pendente invece il giudizio richiamato dal Ministero resistente avverso il decreto n. 3270/N, emesso in data 7.08.2015.

Non si è quindi formata alcuna decisione sul merito dell'accertamento della dipendenza da causa di servizio della "gastroduodenite erosiva" innanzi al T.A.R. Campania, pure in ipotesi rilevante ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 461/2001.

4. Nel merito, il ricorso è infondato e va rigettato.

Si ritiene al riguardo di valorizzare i pareri resi dagli organi tecnici nella fase amministrativa, tutti concludenti nel senso che le infermità lamentate dal ricorrente non potevano essere ricondotte a ragioni di servizio. Non possono essere infatti desunti elementi di prova dalle risultanze dei due giudizi attivati presso gli organi della giustizia amministrativa, di cui uno dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e l'altro di cui non si hanno notizie dalle parti, ma che parrebbe tuttora pendente.

Le mansioni svolte dal ricorrente, seppur impegnative come argomentato dal Ministero resistente, vanno collocate nel tipico contesto professionale di appartenenza del militare, che non può da solo essere utilizzato per giustificare né l'insorgenza della patologia né la sua connessione causale o concausale con il servizio prestato.

Si evidenzia al riguardo che, dalla documentazione agli atti non è dato rinvenire situazioni di servizio tali da favorire l'insorgenza delle infermità lamentate, o il loro sviluppo per durata e intensità, se non quelle correlate alle normali funzioni svolte in qualità di militare (Corte conti, sez. giur. Campania, sent. n. 549/2024; in senso analogo per gli operatori della Polizia di Stato, Corte conti, sez. giur. Campania, sent. n. 718/2023).

Come affermato dalla giurisprudenza amministrativa e contabile, nella nozione di concausa efficiente e determinante di servizio da considerarsi fattore generativo della malattia – e rilevante ai sensi dell'art. 64, comma terzo, del D.P.R. n. 1092/1973 – possono farsi

rientrare soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, con esclusione quindi delle circostanze e condizioni generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress (Corte conti, sez. giur. Campania, sent. n. 549/2024; T.A.R. Sicilia, Palermo, sent. n. 120/2020; Corte conti, sez. giur. Campania, sent. n. 718/2023).

Diversamente opinando, dovrebbe ritenersi che il mero esercizio della funzione svolta determini, per ciò solo, l'insorgere di vari tipi di infermità/lesione da cui possa derivare, in ipotesi, il diritto a pensione di privilegio (Corte conti, sez. giur. Campania, sent. n. 549/2024; Corte conti, sez. giur. Campania, sent. n. 718/2023).

Di ciò ha tenuto conto l'Amministrazione nel recepire il parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio, che ha correttamente escluso la sussistenza di una correlazione tra il servizio prestato dal ricorrente e le infermità addotte (Corte conti, sez. giur. Campania, sent. n. 549/2024; Corte conti, sez. giur. Campania, sent. n. 718/2023).

Non è quindi possibile ammettere che le mansioni svolte, per quanto rilevanti e sicuramente meritevoli di apprezzamento nel perseguimento delle funzioni proprie degli appartenenti all'ordinamento militare, possano assurgere a fattore di rischio o di evento concausale nella genesi delle affezioni da cui egli è affetto (Corte conti, sez. giur. Campania, sent. n. 549/2024; Corte conti, sez. giur. Campania, sent. n. 718/2023).

Alla luce delle superiori considerazioni, non essendo rilevabile in atti la prova della dipendenza da causa di servizio, le infermità/patologie addotte da parte del Sig. (omissis) non dipendono da causa di

	Sezione giurisdizionale Campania – giudizio R.G. n. 73995	
	servizio.	
	Né è possibile aderire alla richiesta di CTU formulata dal ricorrente,	
	posto che la stessa non può sopperire all’onere della prova ex art. 2697	
	c.c.	
	Il ricorso è quindi rigettato.	
	5. In ragione della natura della controversia si ritiene che sussistano	
	giusti motivi per compensare le spese di giudizio.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania	
	in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il	
	ricorso.	
	Spese compensate.	
	Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Napoli, all’esito dell’udienza del 17.06.2025.	
	Il Giudice	
	Alessandra Molina	
	(f.to digitalmente)	
	Depositata in Segreteria il 02.07.2025	
	Il Direttore della Segreteria	
	Maurizio Lanzilli	
	DECRETO	
	Il Giudice monocratico, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art.	
	52 del decreto legislativo n. 196/2003, dispone che, a cura della	
	Segreteria, venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 del suddetto	
	14	

art. 52 nei confronti del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

Il Giudice monocratico

Alessandra Molina

Firma digitale

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli

Depositata in Segreteria il giorno

02.07.2025

(f.to digitalmente)